

Atto Camera

Mozione 1-00475

presentata da

ANTONIO DI PIETRO

testo di

lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391

La Camera,

premessi che:

mercoledì 13 ottobre 2010 il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, durante il question time alla Camera dei deputati, ha interrogato il Ministro per la semplificazione normativa, onorevole Calderoli, per sapere se il Governo fosse consapevole delle conseguenze dell'aver determinato con propri atti l'abrogazione di un decreto legislativo per il quale diversi esponenti leghisti sono sottoposti a giudizio con l'accusa di aver organizzato un'associazione di carattere militare con scopi politici (interrogazione n. 3-0127);

il decreto legislativo abrogato di cui si parla nell'interrogazione è il n. 43 del 1948, che punisce chiunque «promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia»;

la punizione del reato di cui al decreto legislativo n. 43 del 1948 deriva direttamente dall'articolo 18, comma 2, della Costituzione, che vieta espressamente «le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare» e protegge valori fondamentali come la democrazia, l'integrità dello Stato e l'unità nazionale, la sicurezza dello Stato e dei cittadini, l'ordine pubblico;

l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 è contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 2268, numero 297 dell'elenco, recante il «codice dell'ordinamento militare». Le disposizioni che riguardano l'ordinamento militare sono state rivedute alla luce della delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, sulla semplificazione e riassetto della legislazione, cosiddetta taglia leggi;

il riferimento alla legge delega sulla semplificazione normativa è contenuto nel preambolo del decreto legislativo n. 66 del 2010, dove è richiamato, in particolare, l'articolo 14;

il citato articolo 14, da un lato, esclude esplicitamente dalla delega data al Governo quelle «disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali» (comma 14, lettera c)), dall'altro stabilisce che con decreti legislativi il Governo deve individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene «indispensabile» (espressione testualmente contenuta tra i principi e criteri direttivi della delega) la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nel comma 14 dell'articolo 14;

sulla base della delega citata in precedenza, il 1° dicembre 2009, il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 179 del 2009, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei

ministri il 12 giugno 2009, recante l'elenco delle leggi anteriori al 1970, la cui permanenza in vigore è ritenuta «indispensabile». Tra queste leggi indispensabili vi è il decreto legislativo n. 43 del 1948, di cui si sta parlando;

il decreto legislativo n. 43 del 1948, come sopra riportato, si ritrova successivamente nell'elenco delle leggi abrogate dal «Codice dell'ordinamento militare», il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 15 dicembre 2009;

pertanto, in solo sei mesi, il decreto legislativo n. 43 del 1948, è passato dall'essere una legge «indispensabile» per l'ordinamento italiano, ad essere invece abrogato, nonostante non sia stata data nessuna delega al Governo per la sua abrogazione, e per di più in un atto, il «Codice dell'ordinamento militare», con il quale non ha nulla da condividere dal punto di vista sistematico e logico-giuridico;

la lettura della «Relazione generale al Codice dell'ordinamento militare», che accompagna lo schema di decreto legislativo inviato alle Camere per il prescritto parere, mette in evidenza, se mai ci fossero dubbi, l'incongruità della presenza del decreto legislativo n. 43 del 1948 rispetto alla materia che veniva riordinata e, al contempo, la lettura dell'indice sistematico del Codice ne appalesa la sua estraneità;

si ribadisce che il Parlamento non aveva delegato il Governo ad abrogare il decreto legislativo n. 43 del 1948 per espressi riferimenti legislativi:

la sua abrogazione viola diritti costituzionali (legge 28 novembre 2005, n. 246, articolo 14, comma 14, lettera c);

il decreto legislativo n. 179 del 2009, lo ha inserito nell'elenco delle leggi la cui permanenza in vigore è ritenuta «indispensabile»;

la notizia dell'inserimento del decreto legislativo n. 43 del 1948 nell'elenco delle leggi abrogate dal Codice dell'ordinamento militare era stata data in un articolo del 2 ottobre 2010 de Il Fatto Quotidiano, ma anche in un articolo de la Padania dello stesso giorno;

a seguito della pubblicazione dei predetti articoli di stampa, l'Italia dei Valori ha chiesto al Governo di far pubblicare in Gazzetta Ufficiale un avviso di rettifica, tecnicamente un «comunicato» - per il quale bastava un solo rigo - per eliminare il predetto decreto legislativo dall'elenco di quelli da abrogare. Al Governo, quale organo costituzionale, è infatti sempre riservato uno spazio in Gazzetta Ufficiale per pubblicazioni urgenti e dell'ultim'ora;

la richiesta è stata avanzata dall'Italia dei Valori a più riprese, a partire dal 3 ottobre 2010 ed il Governo poteva apportare tale modifica fino al 9 ottobre 2010, data di entrata in vigore del «Codice dell'ordinamento militare». Dopo tale data, infatti, al Governo non sarebbe più stato possibile intervenire con un avviso di rettifica, ma sarebbe stato necessario approvare una nuova legge o atto avente forza di legge, per reintrodurre il reato che dal 9 ottobre 2010 è abrogato a tutti gli effetti;

si sottolinea che dall'8 maggio 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il Governo ha apportato ben 196 correzioni tra codice e regolamento dell'ordinamento militare. Comunicati del Governo che correggono il Codice sono stati pubblicati, ad esempio, nelle Gazzette ufficiali del 7 settembre 2010, n. 209, e del 30

settembre 2010, n. 229. Numerose di queste correzioni riguardano proprio l'eliminazione di leggi e atti aventi forza di legge dall'elenco di quelle abrogate;

nel comunicato del 7 settembre, ad esempio, sono salvati dall'abrogazione articoli di svariate leggi e atti aventi valore di legge, come il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108; il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165; la legge 29 ottobre 1997, n. 374; il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2005;

nel comunicato del 30 settembre, ad esempio, sono salvati dall'abrogazione articoli di svariate leggi e atti aventi valore di legge, come il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393; il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; la legge 11 agosto 2003, n. 231; la legge 3 agosto 2007, n. 124;

durante la risposta al question time in Assemblea alla Camera dei deputati, il Ministro Calderoli ha usato toni sarcastici per riferire che:

a) l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 non aveva nulla a che fare con la delega contenuta nel cosiddetto taglia leggi «ma fa parte della realizzazione del Codice dell'ordinamento militare»;

b) il suo inserimento nell'elenco delle leggi da abrogare era stato deciso da un comitato scientifico;

c) il Governo non poteva cancellarlo dall'elenco delle leggi abrogate, facendo pubblicare in Gazzetta Ufficiale un proprio avviso di rettifica prima che il Codice dell'ordinamento militare entrasse in vigore;

le risposte del Ministro sono del tutto destituite di fondamento, come risulta da quanto precede e sono smentite sia dal Ministero della difesa, che dal presidente della commissione scientifica che ha redatto gli schemi dei provvedimenti normativi recanti il «Codice dell'ordinamento militare»;

il Ministero della difesa, intervenuto con proprio comunicato stampa il 2 ottobre 2010; ha fatto sapere di aver chiesto «alla presidenza del Consiglio dei Ministri la possibilità di fare una rettifica al Codice dell'ordinamento militare», per eliminare il decreto legislativo n. 43 del 1948 dall'elenco delle leggi abrogate;

con lettera del 15 ottobre 2010, indirizzata al Ministro Calderoli e all'onorevole Donadi, il consigliere di Stato, Vito Poli, presidente delimitato scientifico che ha provveduto all'elaborazione degli schemi dei provvedimenti normativi recanti il Codice dell'ordinamento militare, ha comunicato che:

a) «nessun componente del comitato scientifico ha proposto (o inserito nel relativo elenco) l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948»;

b) «l'inserimento del decreto legislativo n. 43 del 1948 costituisce evidente errore materiale (occorso nella redazione del documento), risultando assolutamente incoerente, dal punto di vista logico-giuridico, con quanto dallo stesso legislatore delegato disposto nella stesura del decreto legislativo n. 179 del 2009 (cosiddetto salva leggi) che ha espressamente salvato il decreto legislativo n. 43 del 1948 dal cosiddetto effetto ghigliottina previsto per il 15 dicembre 2010»;

c) «in ogni caso, quanto alla praticabilità dell'avviso di rettifica, tempestivamente attivato dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa e condiviso dalla Presidenza del Consiglio, poi interrotto per esplicito diniego opposto dall'ufficio legislativo del ministro per la semplificazione normativa (come già riferito dallo scrivente al Segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010), si segnala la pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione» in base alla quale il Governo può intervenire a eliminare errori materiali nonché per correggere «originari fraintendimenti del legislatore»;

il giorno 9 ottobre 2010, con l'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, il reato previsto e punito dal decreto legislativo n. 43 del 1948, è sparito dal nostro ordinamento. Pertanto tutti i procedimenti penali attualmente in corso per i reati di cui al predetto decreto verranno terminati con un'archiviazione o una sentenza di assoluzione perché il reato non esiste più, anche se il Parlamento in futuro dovesse reintrodurre quel reato;

alla luce di tutto quanto precede, in particolare dalla lettera del consigliere di Stato, appare sussistere la responsabilità di chi ha inserito o fatto inserire il decreto legislativo n. 43 del 1948 nell'elenco delle leggi da abrogare oppure si è attivamente opposto alla sua eliminazione da quell'elenco e ha voluto mantenere l'eliminazione del reato di «associazione di carattere militare, con scopi anche indirettamente politici» dal nostro ordinamento, in assenza di qualsiasi delega e in violazione del precetto costituzionale;

tale responsabilità appare assumere gravissima rilevanza, innanzitutto politica, se messa in relazione con il procedimento in corso a Verona a carico di 36 leghisti facenti parte delle brigate della «guardia nazionale padana» per il reato di associazione a carattere militare con scopi politici; procedimento nel quale erano indagati anche diversi deputati e ministri leghisti, tra cui Bossi, Maroni e Calderoli, usciti dal processo grazie all'immunità di parlamentare;

appare verosimile, infatti, che l'inserimento del decreto legislativo n. 43 del 1948 nell'elenco delle leggi da abrogare, sia stato finalizzato a favorire i leghisti facenti parte delle brigate della «guardia nazionale padana» e a far terminare il processo contro di loro con un'archiviazione o una sentenza di assoluzione perché il reato non esiste più;

rischia di apparire non casuale, che sia stato proprio uno degli avvocati che difende gli imputati della «guardia nazionale padana», la prima persona ad accorgersi dell'abrogazione di questo reato, ritrovandolo nascosto in un elenco di migliaia di leggi (il solo elenco recato dall'articolo 2268 del Codice contiene 1085 norme primarie abrogate): prima ancora che se ne accorgessero i Ministeri coinvolti nella redazione dei decreti, la commissione scientifica che quel reato non ha inserito nell'elenco, il Parlamento chiamato a dare il proprio parere e la stampa. Durante l'udienza svoltasi presso il tribunale di Verona il 1° ottobre 2010, l'avvocato ha preso la parola per comunicare che il reato non sarebbe più esistito a partire dal 9 ottobre, come riportato da Il Fatto Quotidiano del 2 ottobre, già citato. Se quell'avvocato non l'avesse detto, forse ci si sarebbe accorti di quest'abrogazione tra molto tempo;

in tutta questa vicenda, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo ci sono chiare, gravi e incontrovertibili responsabilità del Ministro leghista Roberto Calderoli, il cui ufficio legislativo ha opposto diniego alla pubblicazione dell'avviso di rettifica, «tempestivamente attivato dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa e condiviso dalla Presidenza del Consiglio»;

il Ministro Calderoli ha mentito al Parlamento rispondendo al question time dell'IDV e ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo ha abusato della sua funzione di Ministro opponendosi nei primi giorni di ottobre a far eseguire una rettifica, che solo pochi giorni prima, il 30 settembre, aveva invece autorizzato con riferimento alla rettifica relativa ad altre leggi inserite nel «Codice dell'ordinamento militare»;

nella lettera aperta che il Ministro Calderoli ha inviato al Presidente della Camera, ha affermato che il supposto erroneo inserimento del decreto legislativo n. 43 del 1948 nell'elenco degli atti di legislazione primaria da abrogare è da ascrivere unicamente al Ministero della difesa, che avrebbe gestito da solo, anche informaticamente, la preparazione de «lo schema di testo» di decreto legislativo, fino alla sua diramazione da parte del DAGL della Presidenza del Consiglio;

tale affermazione, insieme a tutte le altre fatte dal Ministro nella lettera citata, dimostrano incontrovertibilmente che, se pur si volessero non ascrivere a malizia i suoi comportamenti, egli ha quantomeno esercitato con palese negligenza le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza e di verifica relative alla semplificazione normativa, delegategli dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto del presidente del consiglio del 13 giugno 2008;

infatti queste deleghe stabiliscono, tra l'altro, che egli coordini tutte le attività di attuazione del cosiddetto taglia leggi e competenze connesse; predisponga e co-proponga le iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche per mezzo di testi unici - qual è il caso del testo di cui si discute; e - cosa ancora più rilevante - segnali, negli schemi di atti normativi, le eventuali complicazioni, ovvero le proposte che non appaiono giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione;

il Ministro Calderoli, pertanto, non solo poteva, ma anzi doveva ed era responsabile - ancora prima che il Consiglio dei Ministri approvasse lo schema di decreto legislativo, oltre che successivamente - dell'eliminazione dagli elenchi delle leggi da abrogare il decreto legislativo che puniva il reato di associazione di carattere militare con scopi anche indirettamente politici, impegna il Governo:

a revocare immediatamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, contenente: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione normativa» le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, delegate al senatore Roberto Calderoli, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g), nonché all'articolo 3, comma 1, lettera a) e c).

(1-00475)

«Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Stanislao, Di Giuseppe, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera».